

Comune di Buonvicino
Ufficio del Revisore Unico
Verbale n. 19/2022

OGGETTO: Parere del Revisore dei Conti in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale inerente l'”integrazione piano assunzionale anno 2022, integrazione deliberazione di G.C. N.33 del 01-07-2022

L'anno 2022 il giorno 12 del mese ottobre, il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Buonvicino, dottore commercialista Maria Cristina Alfano, nominata con delibera n. 04 del 23-03-2021, ha analizzato la documentazione, pervenuta tramite mail, inerente la proposta di deliberazione della Giunta Comunale inerente la **“integrazione piano assunzionale anno 2022, integrazione deliberazione di G.C. N.33 del 01-07-2022** e di seguito riassunte.

Premesso che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 15 in data 24/06/2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 01/07/2022 avente ad oggetto “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI PERSONALE 2022/2024 REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE. DICHIARAZIONE INESISTENZA SITUAZIONI DI ECCEDENZIA PERSONALE”.

Rilevato, quindi che con delibera sopra richiamata sono state individuate, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, che così si dettagliano:

- A) contenimento della spesa di personale;
- B) facoltà assunzionali a tempo indeterminato;
- C) lavoro flessibile;
- D) procedure di stabilizzazione;
- E) progressioni verticali.

Richiamato poi l'art.36 del Dlgs n.165, modificato da ultimo dal D.L. 31.08.2012, n.101 convertito dalla L.30.10.2013, n.125 che dispone: “...per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine all'individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato...”;

VISTO l'articolo 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 nel testo modificato dalle leggi n. 183/2011 e dalla legge di conversione del D.L. n. 216/2011;

VISTO il tetto di spesa per le assunzioni flessibili fissato dal D.L. n. 90/2014, per come interpretato dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei conti n. 2/2015, nel tetto della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009 per gli enti locali che hanno rispettato il tetto alla spesa del personale, tetto che lo stesso provvedimento ha fissato a partire dal 2014 nella spesa media del personale del triennio 2011/2013;

CONSIDERATO che l'ente intende utilizzare tale tetto in modo unitario per tutte le forme di assunzioni flessibili, senza operare alcuna distinzione tra le singole forme per come esplicitamente consentito sia dalla Corte Costituzionale sia dalle sezioni riunite di controllo della Corte dei conti;

ASSUNTA l'indicazione ivi contenuta che queste disposizioni valgono come norma di principio per gli enti locali;

CONSIDERATA la necessità di rispettare i vincoli complessivi dettati dalla citata disposizione e, nel contempo, per quanto possibile, di non comprimere l'autonomia dell'amministrazione;

ASSUNTO che non vi sono limiti specifici alla spesa per le assunzioni flessibili nel rispetto del tetto del 100% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009, salva la necessità del rispetto del tetto complessivo alla spesa del personale ed il rispetto dei termini di approvazione dei bilanci preventivi, consuntivi e consolidati e della trasmissione delle informazioni sui conti consolidati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, nonché degli altri vincoli dettati dal legislatore alle assunzioni di personale a qualunque titolo;

CONSIDERATO che, sulla base delle previsioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001, le assunzioni flessibili devono essere limitate solamente alla necessità di fare fronte ad esigenze di carattere straordinario e limitato nel tempo;

TENUTO CONTO che:

- Il D.L. 78/2010 prevede che gli Enti Locali possono avvalersi di personale a tempo determinato

nei limiti della spesa del 2009 (€ 54.273,50);

- La spesa del tempo determinato del 2022 è di € 21.297,76;

- la legge 114/2014 (articolo 11, comma 4bis) ha previsto che tali limitazioni non si applichino agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 e 562, articolo 1, della legge 296/2006. Anche per gli enti virtuosi, in ogni caso, c'è il vincolo che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

- Sono esclusi dai vincoli di cui al comma 28 dell'art. 9 D.L. n. 78/2010 le assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 110 del Tuel ai sensi dell' art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 16, c. 1-quater, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, conv. in legge n. 160/2016 come ha avuto modo di precisare la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie nella Deliberazione n. 12/12;

RITENUTO, pertanto, di approvare l'aggiornamento al piano assunzionale 2022, con le seguenti integrazioni che tengono conto delle esigenze organizzative sopra evidenziate:

- assunzione a tempo determinato per l'anno 2022 di n.1 Istruttore Tecnico Cat. C a 18 ore per 6 mesi (spesa di € 7.807,82) rientrando nell'economie delle assunzioni non effettuate — giusto Deliberazione n. 33/2022 mediante mediante accordo di cessione graduatoria in corso di validità;

TENUTO CONTO che vengono confermate le seguenti assunzioni, così come programmate con deliberadi G.C. n. 33 del 01/07/2022:

- Assunzione n. 1 istruttore tecnico Cat. categoria C – P.E. C1 a tempo indeterminato part – time 50%, *mediante concorso / selezione aperta a tutti, previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi dell'34-bis del D. Lgs. n. 165/2001; avvalendosi così della facoltà prevista dall'art. l'art. 3 comma 8: "al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2022 le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazionipossono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001" della Legge 19 giugno 2019 n. 56.*

- Contrattualizzazione n. 4 Unità ex. Lsu - assunzione a tempo determinato (un anno salvo proroghe della Regione) e parziale e precisamente:

Nominativo	Categoria	Ore
Angiolina Aligi	B3	13
Emanuele Biondi	B1	14
Antonietta di Giorno	B3	13
Ciriaco Eugenio Vivone	D1	11

Importo complessivo € 44.828,00		
---------------------------------	--	--

- eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel limite previsto dalla normativa ovvero pari alla somma spesa per la medesima finalità nel 2009 in caso di dimissioni, quiescenza, aspettativa o mobilità del personale, si procederà al turn over nel rispetto della normativa vigente;

VISTO che il CCNL 21.5.2018 non prescrive nessuna specifica forma di relazione sindacale sulla programmazione del fabbisogno del personale;

Visto il Dlgs 165/2001;

Visti l'art.6 comma 2, comma 3, comma 6 e comma 1 del Dlgs 165/2001 incise dal Dlgs 75/2017;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L.;

Ritenuto opportuno di provvedere in merito, in quanto tali assunzioni flessibili si rendono strettamente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti;

Considerata la necessità di procedere all'adozione del provvedimento;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il Dlgs 174/2012;

Visto lo Statuto Comunale,

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 derivante dalle disposizioni di cui al DM 17/03/2020);
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale, avente ad oggetto **"Integrazione piano assunzionale anno 2022, integrazione deliberazione di G.C. N.33 del 01-07-2022"**.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Maria Cristina Alfano

